

ALLEGATO B

Rappresentanza degli studenti/studentesse nelle strutture

Art. 1 – Consiglio delle Residenze Universitarie

1. Con lo scopo di rafforzare e consolidare i rapporti interpersonali e istituire un luogo di confronto e di ascolto, è prevista la costituzione di un Consiglio delle Residenze Universitarie.
2. Le competenze del Consiglio delle Residenze Universitarie sono:
 - a. formulare proposte di miglioramento delle condizioni delle assegnatrici e degli assegnatari all'interno delle residenze universitarie
 - b. raccogliere le istanze degli ospiti e formulare proposte di miglioramento dei servizi erogati
 - c. proporre iniziative culturali, sportive e ricreative da realizzare negli spazi comuni nel rispetto dell'Art. 3.

Art. 2 – Costituzione del Consiglio delle Residenze Universitarie

1. A partire indicativamente da un mese prima della data prevista per le elezioni, e per la durata di sette giorni, le studentesse e gli studenti, dottorande e dottorandi assegnatari di posto alloggio possono presentare la propria candidatura compilando l'apposito Google Form, che verrà inviato loro. La lista delle candidate e dei candidati sarà pubblicata online sul sito www.operauni.tn.it
2. Il diritto di voto attivo e passivo è garantito a tutte le studentesse e gli studenti, dottorande e dottorandi assegnatrici ed assegnatari di un posto alloggio. La perdita di questo requisito comporta la decadenza dal diritto di voto e/o dall'incarico. La decadenza è disposta d'ufficio dell'Ente, che provvederà alla sostituzione del rappresentante decaduto.
3. Nel rispetto delle differenze e delle diversità di localizzazione delle diverse residenze, le elezioni si svolgono per tre giorni. Ciascuna studentessa e studente, dottoranda e dottorando voterà tramite un google form che verrà inviato il giorno prima l'inizio delle elezioni, secondo le modalità ritenute opportune.
4. Il Consiglio delle Residenze Universitarie sarà composto, per un massimo di 15 componenti, dai seguenti rappresentanti individuati per area di residenza:
 - i. San Bartolomeo: fino a 6 rappresentanti;
 - ii. Trento Centro: fino a 2 rappresentanti;
 - iii. Caproni: 1 rappresentante;
 - iv. Povo: fino a 2 rappresentanti;
 - v. Rovereto: fino a 2 rappresentanti;
 - vi. Mayer: fino a 2 rappresentanti.

5. All'inizio di ogni anno accademico, se non diversamente stabilito con adeguata motivazione, Opera Universitaria indice le elezioni dei rappresentanti del Consiglio delle Residenze Universitarie, dandone adeguata visibilità attraverso il sito ed i canali dell'Ente.
6. Le elette e gli eletti rimangono in carica un anno e possono essere rieletti fino ad un massimo di 2 volte.
7. Le modalità di svolgimento delle elezioni per i rappresentanti delle residenze sono le seguenti:
 - a. le elezioni si svolgono con candidati individuali;
 - b. lo studente/ssa può esprimere fino ad un massimo di due preferenze purché siano di generi differenti, ove il numero dei rappresentanti da eleggere sia maggiore di uno;
 - c. ciascuno studente può votare esclusivamente per i candidati che si sono presentati per la sua residenza universitaria e lì residenti;
 - d. risultano eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze fino all'esaurimento dei seggi;
 - e. in caso di decadenza o rinuncia, sarà nominato rappresentante il primo dei non eletti.
8. Al termine delle operazioni di scrutinio si procederà alla pubblicazione degli esiti: l'elenco completo dei candidati eletti e i risultati delle votazioni saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito <http://www.operauni.tn.it>.
9. Nel corso della prima seduta i rappresentanti eletti procederanno alla nomina di un segretario, il quale avrà il compito di programmare e notificare le riunioni, assumendo altresì il ruolo di referente e portavoce esterno dell'organo nelle relazioni esterne.

Art. 3 - Utilizzo spazi Comuni

1. Gli spazi comuni presenti nelle residenze possono essere messi a disposizione del Consiglio delle Residenze Universitarie per attività ricreative, culturali e formative in orario di presenza del servizio di portineria e non oltre le ore 24.00.
2. Lo svolgimento di tali attività è consentito previa autorizzazione da parte di Opera Universitaria, fatta richiesta tramite l'apposito google form, tenendo conto delle motivazioni, del rispetto delle norme di sicurezza e di quanto regolamentato all'art. 15 delle Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi di Opera Universitaria, anche per la definizione di eventuali limiti e istruzioni, che dovranno essere necessariamente e scrupolosamente osservati.
3. Il Consiglio delle Residenze Universitarie, qualora organizzi le attività di cui al presente articolo, si assume la piena responsabilità per la condotta dei partecipanti e per eventuali danni che dovessero essere causati ai beni mobili, ai locali, alle attrezzature della residenza e alle persone durante lo svolgimento di tali iniziative.